

## **Newsletter Primo Trimestre 2016**



### **Contenuto:**

1. Diritto Civile
2. Diritto Tributario
3. Diritto Amministrativo

### **1. Diritto civile**

**“Regolamento sulle modalità di attestazione delle cause di forza maggiore della Camera di Commercio della Federazione Russa” (allegato alla Delibera del Comitato esecutivo della Camera di Commercio della Federazione Russa No. 173-14 datata 23 dicembre 2015)**

**La svalutazione della moneta nazionale non è da considerarsi una causa di forza maggiore con riferimento ai negozi transfrontalieri**

Viene stabilita la procedura di attestazione delle cause di forza maggiore cui si dovrà attenere la Camera di Commercio della Federazione Russa con riferimento ai negozi transfrontalieri e contratti internazionali della FR, nonché le modalità di rilascio della certificazione relativa al verificarsi di una circostanza di forza maggiore. Le cause di forza maggiore riguardanti i rapporti non contrattuali non sono peraltro soggette ad attestazione da parte della Camera di Commercio della Federazione Russa.

Ai sensi del Regolamento, quali cause di forza maggiore vengono considerate calamità naturali (terremoti, inondazioni, uragani), incendi, epidemie, scioperi, azioni militari, atti terroristici, blocco delle operazioni commerciali (embargo), nello specifico nei confronti di determinati paesi a seguito dell'introduzione delle sanzioni internazionali e qualsivoglia altra circostanza che sfugga al controllo delle parti dell'accordo.

Le cause di forza maggiore non possono coincidere con i rischi di impresa quali l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dei fornitori del debitore, l'assenza sul mercato dei prodotti necessari ad assicurare l'adempimento degli obblighi contrattuali, la mancanza dei fondi necessari, nonché la crisi economico-finanziaria, il mutamento del tasso di cambio, la svalutazione della valuta nazionale e tutte le altre circostanze che le parti hanno espressamente escluso possano integrare circostanze di forza maggiore.

Alla Camera di Commercio della Federazione Russa viene assegnata la funzione di attestare le circostanze di forza maggiore tramite apposito provvedimento: a tal fine vengono stabiliti (i) l'elenco dei dati e documenti occorrenti ai fini della redazione del citato provvedimento, (ii) le modalità di presentazione e di verifica dei documenti forniti dal richiedente e (iii) le regole di redazione e rilascio del provvedimento che attesta il verificarsi di una circostanza di forza maggiore.

\* \* \*

## 2. Diritto Tributario

*Legge Federale No. 88-FZ datata 5 aprile 2016 “Sulla sull’apporto di modifiche agli articoli 24 e 40.1 della Legge Federale “Sulle banche e sull’attività bancaria” e alla Legge Federale “Sulla dichiarazione volontaria delle persone fisiche di attivi e conti (depositi) bancari e sull’apporto di modifiche a determinati atti legislativi della Federazione Russa”*

**La normativa in materia di *voluntary disclosure* è stata rettificata ed emendata in modo da eliminare alcune lacune e incongruenze**

In via generale si rammenta che, a decorrere dal momento della sua presentazione, la speciale dichiarazione prevista dalla normativa in materia di *voluntary disclosure* libera il contribuente (nonché il personale amministrativo delle persone giuridiche e gli altri soggetti richiamati nella medesima) da responsabilità amministrativa e penale con riferimento a determinate fattispecie, qualora i corrispondenti illeciti siano stati commessi entro il 1° gennaio 2015 e limitatamente ai cespiti e alle informazioni in essa denunciate.

Ciò premesso, conformemente agli emendamenti apportati alla normativa in materia viene specificato che la speciale dichiarazione affranca il contribuente da responsabilità con riferimento a tutte le operazioni valutarie illecite su conti bancari (depositi bancari) aperti presso banche estere effettuate anteriormente alla presentazione della dichiarazione stessa (nota bene: per quanto attiene alle violazioni in materia fiscale vale invece il termine del 1° gennaio 2015 di cui sopra).

Si noti inoltre che con la riforma in argomento viene inoltre cancellato l’obbligo (criticato sotto il profilo tecnico) di rimpatriare i cespiti scudati, precedentemente previsto laddove questi ultimi si trovassero in una delle giurisdizioni contenute nell’apposito elenco FATF (non si comprendeva infatti come sarebbe stato possibile rimpatriare, ad esempio, quote o titoli di società estere).

La riforma non risolve tuttavia le seguenti criticità, pur presenti nella disciplina tuttora vigente:

- (i) poiché le garanzie previste dalla normativa in materia di *voluntary disclosure* non si estendono ai procedimenti di accertamento già iniziati prima del deposito della speciale dichiarazione, il dichiarante non può avere la certezza assoluta di essere affrancato da responsabilità e relative sanzioni;
- (ii) la dichiarazione non è soggetta a rettifica;

- (iii) incertezza con riferimento alle violazioni commesse in materia fiscale successivamente al 1° gennaio 2015; è tuttora controverso se la mancata dichiarazione e (soprattutto) il mancato versamento entro il 15 luglio 2015 delle imposte relative all'anno 2014 costituisca una violazione perseguibile;
- (iv) incertezza in merito alla possibilità di “scudare” cespiti già ceduti o comunque non più parte del patrimonio del contribuente.

Si noti infine che gli emendamenti alla normativa che prevede la possibilità di presentare la speciale dichiarazione troveranno altresì applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno già depositato detta dichiarazione anteriormente all'entrata in vigore della novella commentata.

\* \* \*

### 3. Diritto Amministrativo

*Lettera del Servizio Tributario Federale 2016 No. FI-4-14/52 datata 11 gennaio “Su alcune questioni connesse all'applicazione delle Leggi federali No. 67-FZ del 30 marzo 2015, No. 209-FZ del 29 giugno 2015 e No. 391-FZ del 29 dicembre 2015”*

**Il Servizio Tributario Federale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche relative ai termini e alle modalità di registrazione entrate in vigore a decorrere dall'anno 2016**

Dal 29 dicembre 2015 sono entrati in vigore alcuni emendamenti alla Legge Federale No. 129-FZ dell'8 agosto 2001 “*Sulla registrazione statale*”, sulla base dei quali la registrazione statale degli imprenditori individuali e delle persone giuridiche (all'atto della costituzione) viene effettuata entro 3 giorni lavorativi dal momento della presentazione della necessaria documentazione.

Si informa inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2016 diviene obbligatoria l'autenticazione (o il rogito) notarile di alcuni atti riguardanti l'alienazione della quota (o di parte della quota) nel capitale sociale della società.

A tal riguardo, ad esempio, a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- la dichiarazione di recesso del socio dalla società a responsabilità limitata è soggetta ad autenticazione notarile secondo particolari regole;
- l'istanza (modulo No. P14001) di iscrizione delle modifiche ai dati contenuti nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche connesse al trasferimento di una quota nel capitale sociale della società a responsabilità limitata per effetto di un atto soggetto rogito notarile, viene sottoscritta dal notaio rogante;
- l'istanza (modulo No. P14001) di iscrizione delle modifiche ai dati contenuti nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche connesse al trasferimento di una quota per effetto del

recesso del socio viene sottoscritta dal rappresentante dell'impresa e viene presentata congiuntamente alla dichiarazione di recesso dalla società autenticata dal notaio.

Inoltre, viene modificata la procedura di iscrizione della modifica della sede legale della persona giuridica. Viene infatti stabilito che sia anzitutto presentata apposita istanza (modulo No. P14001) all'Autorità di registrazione competente per la circoscrizione in cui si trova la sede attuale della società unitamente alla deliberazione (decisione) relativa alla modifica dell'indirizzo della sede legale, sulla base delle quali viene successivamente iscritta nel Registro Statale unico delle persone giuridiche annotazione circa l'imminente trasferimento della sede legale. Solo decorsi 20 giorni dalla data di iscrizione dell'annotazione in merito al deliberato trasferimento della sede legale sarà possibile presentare (all'Autorità di registrazione competente per la circoscrizione in cui si trova la nuova sede) apposita istanza di registrazione statale della nuova sede legale e ottenere la relativa iscrizione.

Tale procedura non è peraltro prevista nei casi in cui la nuova sede legale della persona giuridica coincida con l'indirizzo di residenza del socio titolare di una partecipazione superiore al 50% nella società a responsabilità limitata o del rappresentante dell'impresa.

Da ultimo, va segnalato che in caso di fondato dubbio circa la correttezza delle informazioni contenute (o da iscrivere) nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche, l'Autorità di registrazione ha facoltà di svolgere verifiche e indagini e nello specifico:

- analizzare i documenti e le informazioni in suo possesso, ivi incluse le opposizioni promosse dai soggetti interessati e le controdeduzioni del richiedente;
- richiedere informazioni e chiarimenti a soggetti informati su fatti aventi rilievo nell'ambito delle verifiche;
- effettuare sopralluoghi presso immobili;
- nominare un perito.

L'Autorità di registrazione può inoltre (i) ordinare la sospensione del procedimento di iscrizione dei dati nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche e (ii) all'esito delle citate verifiche rigettare la corrispondente istanza di iscrizione in caso di attestazione di circostanze o informazioni imprecise o scorrette.

**[Legge Federale No. 77-FZ datata 30 marzo 2016 “Sull’apporto di modifiche al Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa”](#)**

**Viene previsto un inasprimento della responsabilità per grave violazione della normativa in materia di contabilità e reportistica**

In conformità alla novella in argomento, l'importo della sanzione a carico dei titolari di cariche sociali per grave violazione della normativa in materia di contabilità e reportistica viene innalzato sino ad un importo compreso tra 5 mila a 10 mila rubli (attualmente corrisponde ad un importo

variabile tra 2 mila a 3 mila rubli). La violazione ripetuta comporta l'irrogazione di una sanzione di importo variabile da 10 mila a 20 mila rubli oppure il divieto di ricoprire cariche sociali per un periodo da 1 anno a 2 anni.

Le note esplicative relative alla legge definiscono il concetto di “grave violazione della normativa” in materia di contabilità e reportistica contabile (finanziaria): in tale categoria sono ricomprese ad esempio la registrazione in contabilità di eventi aventi rilevanza economica che non hanno avuto realmente luogo oppure operazioni simulate, così come la tenuta di registri contabili paralleli.

\* \* \*

*Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di contattare Pietro Ferrero, Nicola Ragusa*

[Pietro.Ferrero@carnelutti.ru](mailto:Pietro.Ferrero@carnelutti.ru)

[Nicola.Ragusa@carnelutti.ru](mailto:Nicola.Ragusa@carnelutti.ru)

*Studio Legale Carnelutti Russia*

*Sadovnicheskaya ul. 82, building 2, 5th entrance,*

*115035, Mosca, Russia - Tel: +7 495 7272166*

*La presente Newsletter ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo essere considerata una forma di consulenza legale.*

*Copyright (C) 2016 Carnelutti Russia. All rights reserved.*